

ALLEGATO 3

A3 Competenze degli enti territoriali

Generalità

Le competenze degli Enti territoriali relativamente alla materia oggetto delle presenti linee guida sono regolamentate dall'art. 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; e dal D. M. Ambiente n°471/99. Nello specifico per quanto riguarda i *siti di interesse nazionale* le indicazioni sulle competenze degli enti interessati sono rappresentate:

- dal comma 14 dell'art. 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
- dall'art. 15 del D. M. Ambiente n°471/99;
- dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- dal D. M. Ambiente 18 settembre 2001, n. 468.
- dal D. M. Ambiente 12 marzo 2003

Da tali riferimenti normativi si evincono le seguenti competenze per i diversi enti interessati:

➤ **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio:**

- 1) individua gli interventi di interesse nazionale e tra questi quelli prioritari, procede alla perimetrazione delle aree di conseguenza definite *siti di interesse nazionale*;
- 2) individua le modalità di trasferimento delle risorse alle Regioni affinché le stesse provvedano alla realizzazione dei suddetti interventi; indica i criteri generali con i quali le regioni devono disciplinare quanto previsto al punto seguente;
- 3) propone, qualora necessario l'adozione delle procedure di revoca e di rassegnazione dei finanziamenti concessi ai soggetti beneficiari;
- 4) approva gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, i Piani di caratterizzazione, i Progetti preliminari di bonifica e ripristino ambientale facendo ricorso alle procedure previste dall'art. 14, legge n. 241/1990 articolate in due fasi: "Conferenza istruttoria" alla quale sono chiamati a partecipare i Ministeri e gli enti locali interessati, l'ARPA competente per territorio e tutte le altre amministrazioni competenti per le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli altri atti di assenso e "Conferenza decisoria" alla quale oltre il Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio partecipa il Ministero della Salute, il Ministero delle Attività produttive e la Regione.
- 5) Approva, dopo le medesime fasi di cui al punto 4), il progetto definitivo di bonifica con Decreto di concerto con i Ministri dell'Industria, Commercio ed Artigianato e della Sanità e d'intesa con la Regione territorialmente competente;

➤ **Regione:**

- 1) individua i soggetti beneficiari e disciplina le modalità, le condizioni, e i termini per l'erogazione dei finanziamenti anche ricorrendo a strumenti programmazione negoziata;
- 2) provvede a regolare, sulla base di apposita rendicontazione degli enti territoriali competenti, direttamente con istituti mutuanti interessati le rate di ammortamento per capitale e interessi, avvalendosi delle quote di limiti di impegno rispettivamente assegnate dal Ministero dell'Ambiente;
- 3) effettua il monitoraggio sull'attuazione del Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale;
- 4) trasmette al Ministero dell'Ambiente una relazione sullo stato d'avanzamento sugli interventi finanziati e sulle somme effettivamente erogate;
- 5) procede, qualora necessario, d'accordo con il Ministero dell'Ambiente alla revoca ed eventuale rassegnazione dei finanziamenti concessi;

➤ **Provincia:**

- 1) controlla la conformità degli interventi ai progetti approvati e procede alle verifiche e certificazioni previste all'art. 12 del D. M. Ambiente n° 471/99;

➤ **Comuni:**

- 1) contrae mutui o ad effettua altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti e altri istituti di credito;

➤ **APAT:** fornisce supporto tecnico al Ministero dell'Ambiente per l'istruttoria sui progetti.

➤ **ARPA:** fornisce supporto tecnico alla Regione per l'istruttoria sui progetti.

Le procedure tecniche ed amministrative disciplinate dai seguenti commi riguardano gli "interventi di interesse nazionale" così come definiti dall'art. 3 comma 1 lettera c) del D. M. Ambiente 18 settembre 2001, n. 468ⁱⁱ, recante il "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati". Tali interventi si realizzano nei siti di interesse nazionale definiti nell'allegato E ed F al suddetto D.M. Ambiente. I limiti fisici di tali siti sono stati stabiliti in prima approssimazione con una perimetrazione individuata con D.M. 12 marzo 2003, che troverà evidentemente una definizione precisa solo dopo l'avvenuta caratterizzazione delle aree interessate.

Gli ambiti di interesse così descritti sono nello specifico disciplinati in senso tecnico e procedurale da quanto indicato nel D.M. Ambiente 471/99.

Tuttavia le specificità dei luoghi interessati, aree minerarie dismesse, e le particolarità dei modi di realizzazione dettati da quanto stabilito nella convenzione tra Stato e

Regione in data 4 Ottobre 2001, necessitano l'individuazione di apposite procedure di approvazione delle fasi progettuali indicate nell'art. 10 del D.M. Ambiente 471/99ⁱⁱⁱ per la realizzazione degli interventi: Piano di caratterizzazione, Progetto preliminare, Progetto definitivo.

Il presente paragrafo individua tali procedure indicando, inoltre, modalità e tempi differenti per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, che per caratteristiche loro intrinseche, necessitano una procedura agevole e semplificata. **Per la specificità del problema sono state approntate le "Linee Guida per la Bonifica delle aree Minerarie Dismesse" e le stesse vengono intese come regolatrici di tutti gli interventi sui questi siti.**

Approvazione del piano di caratterizzazione, progetto preliminare e progetto definitivo

L'approvazione dei piani di caratterizzazione, del progetto preliminare avverrà tramite conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, convocata dal Ministero dell'Ambiente articolata in Conferenza istruttoria alla quale sono chiamati a partecipare i Ministeri e gli enti locali interessati, l'ARPA competente per territorio e tutte le altre amministrazioni competenti per le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli altri atti di assenso e una Conferenza decisoria alla quale oltre il Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio partecipa il Ministero della Salute, il Ministero delle Attività produttive e la Regione. L'approvazione dei progetti definitivi avviene con le medesime fasi e viene ratificata con decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Salute ed il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Regione.

L'Esecutore dell'intervento provvede alla predisposizione del Piano di caratterizzazione di concerto con gli enti interessati e il proprietario dell'area lo presenta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio che lo approva a seguito di conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articolata in Conferenza istruttoria alla quale sono chiamati a partecipare i Ministeri e gli enti locali interessati, l'ARPA competente per territorio e tutte le altre amministrazioni competenti per le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli altri atti di assenso e una Conferenza decisoria alla quale oltre il Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio partecipa il Ministero della Salute, il Ministero delle Attività produttive e la Regione

Entro i termini stabiliti nel Piano di caratterizzazione il proprietario dell'area presenta il progetto preliminare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. L'iter di approvazione di tale elaborato seguirà i tempi e i modi appena descritti per il Piano di caratterizzazione.

Entro i termini stabiliti dal 471/99 il proprietario dell'area presenta il progetto definitivo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Con Decreto del ministero dell'Ambiente concerto con i Ministri dell'Industria, Commercio ed Artigianato e della Sanità e d'intesa con la Regione territorialmente

competente viene approvato il Progetto definitivo e sono autorizzati gli interventi necessari per l'attuazione del progetto stesso e sono stabiliti i relativi tempi d'esecuzione, nonché indicate le eventuali prescrizioni per l'esecuzione dei lavori. Tale provvedimento è comunicato a tutti gli enti coinvolti nelle procedure di approvazione e segue le medesime fasi previste per il Piano di caratterizzazione ed il Progetto preliminari.

Approvazione interventi di messa in sicurezza d'emergenza

Qualora sia necessario realizzare interventi di messa in sicurezza d'emergenza, prima di procedere alle fasi progettuali sopra descritte, il progetto all'uopo predisposto sarà trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, che formulerà eventuali prescrizioni alla realizzazione di tali interventi sentita una conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articolata in Conferenza istruttoria alla quale sono chiamati a partecipare i Ministeri e gli enti locali interessati, l'ARPA competente per territorio e tutte le altre amministrazioni competenti per le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli altri atti di assenso e una Conferenza decisoria alla quale oltre il Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio partecipa il Ministero della Salute, il Ministero delle Attività produttive e la Regione

Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

ART. 17 - (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

- a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;
- b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
- c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

- a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
- b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;
- c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché

limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalita' per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza e di indifferibilita' dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera c) , e' attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si puo' esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

- a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;
- b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
- c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
- d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilita' di contaminazione piu' restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che e' approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica e' effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.

14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', d'intesa con la Regione territorialmente competente.

15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

ii D. M. Ambiente 18 settembre 2001, n. 468

Articolo 3. Interventi di interesse nazionale

1. Gli interventi di interesse nazionale, per i quali il presente programma disciplina e prevede il concorso pubblico, sono quelli di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale, relativi ai seguenti siti:

- a) i siti di interesse nazionale individuati dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 426/1998, come precisati nella tabella riportata nell'allegato A e nelle schede descrittive dell'allegato B;
- b) i siti di interesse nazionale individuati dall'articolo 114, commi 24 e 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quali risultano elencati nell'allegato C, e meglio descritti nelle apposite schede riportate nell'allegato D;
- c) i siti di interesse nazionale individuati dal presente programma sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'articolo 15 del decreto ministeriale n. 471/1999, quali risultano elencati nell'allegato E, e meglio descritti dalle apposite schede riportate nell'allegato F.

2. I siti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono perimetrati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 426/1998.

iii D. M. Ambiente 25 ottobre 1999, n.471

Articolo 10 - Approvazione del progetto e autorizzazione degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, gli interventi di bonifica e ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono effettuati sulla base di apposita progettazione, da redigere sulla base dei criteri generali e linee guida previsti nell'Allegato 4, che si articola nei seguenti tre livelli di approfondimenti tecnici progressivi: Piano della caratterizzazione, Progetto preliminare e Progetto definitivo. I criteri generali stabiliti nell'Allegato 4 si applicano fino alla determinazione delle linee guida e dei criteri da parte della regione.

2. Entro trenta giorni l'evento che ha determinato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili o dalla individuazione della situazione di pericolo concreto e attuale di superamento dei valori di concentrazione limite accettabili o dalla notifica dell'ordinanza di cui all'articolo 8 o, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, dalla comunicazione effettuata dall'interessato o, qualora necessario, dalla conclusione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, deve essere presentato al Comune e alla Regione il Piano della caratterizzazione predisposto secondo i criteri definiti nell'Allegato 4.

3 Il progetto definitivo deve essere presentato al Comune e alla Regione entro e non oltre un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 2 al Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni, la Regione, approva il progetto definitivo, entro novanta giorni dalla presentazione, sentita una Conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, alla quale sono chiamati a partecipare gli enti locali interessati, l' ARPA competente per territorio e tutte le altre amministrazioni competenti per le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli altri atti di assenso di cui al comma 10. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, l'approvazione del progetto

medesimo è subordinato acquisizione della relativa pronuncia di compatibilità da parte della Amministrazione competente. In tali casi i termini previsti dal presente decreto sono valutazione di impatto ambientale.

4. Il Comune o se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni, la Regione, sentita la Conferenza di servizi approva il progetto della caratterizzazione e ne autorizza l'esecuzione, eventualmente richiedendo integrazioni imponendo specifiche prescrizioni.

5. Sulla base dei risultati dell'esecuzione del Piano della caratterizzazione deve essere predisposto e trasmesso al Comune e alla Regione il progetto preliminare redatto secondo le modalità definite nell'Allegato 4. Il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni, la Regione, sentita la Conferenza di servizi, approva il progetto preliminare, con la perimetrazione definitiva dell'area influenzata dalla fonte inquinante eventualmente richiedendo integrazioni e imponendo specifiche prescrizioni.

6. Sulla base del progetto definitivo di bonifica e ripristino ambientale o di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza o di messa in sicurezza permanente che stabilisce le eventuali prescrizioni e limitazioni per l'uso del sito.

7. I progetti di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza di cui all'articolo 5 possono essere approvati solo se siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a. il Progetto preliminare dimostri che i valori di concentrazione limite accettabili di cui all'Allegato 1 non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili;

b. i valori di concentrazione residui da raggiungere per lo specifico sito per la destinazione d'uso prevista garantiscano la tutela della salute e dell'ambiente influenzato dall'impatto del sito; questa condizione deve essere verificata sulla base di una analisi del rischio condotto secondo i criteri indicati nell'Allegato 4;

c. il Progetto preliminare di bonifica e ripristino ambientale preveda e descriva le misure di sicurezza da adottare nel sito e nell'area circostante, i piani di monitoraggio ed i controlli da eseguire per valutare l'efficacia nel tempo degli Interventi di bonifica e delle misure di sicurezza adottate.

8. I progetti di messa in sicurezza permanente possono essere approvati solo se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6.

9. Con il provvedimento di approvazione del Progetto definitivo sono autorizzati gli interventi necessari per l'attuazione del progetto stesso e sono stabiliti i relativi tempi d'esecuzione, sono indicate le eventuali prescrizioni per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie in misura non inferiore al 20% del costo stimato dell'intervento che devono essere prestate a favore della Regione per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi medesimi. Il provvedimento è comunque comunicato alla Regione, alla Provincia ed al Comune interessati.

10. Ai fini soli della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto definitivo, e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione di cui al comma 9 sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente. L'autorizzazione costituisce, altresì variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori qualora la realizzazione e l'esercizio dei suddetti impianti ed attrezzature rivesta carattere di pubblica utilità.

11. Nel caso di bonifica e ripristino ambientale di siti interessati da attività produttive in esercizio, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni, la Regione, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività.